**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

OGGETTO: Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - sentenza n. 3864/2025 resa dalla Corte d'Appello di Roma – causa iscritta al n. 2678/2020 R.G. – Importo pari ad € 88.294,14 in favore della BFF Bank S.p.A.

## IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

con Decreto n. 54 del 21.04.2026 il Sindaco metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitano: " Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - sentenza n. 3864/2025 resa dalla Corte d'Appello di Roma – causa iscritta al n. 2678/2020 R.G. – Importo pari ad € 88.294,14 in favore della BFF Bank S.p.A.";

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto:

l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii, concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

l'art. 194, comma 1, lett. a) D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii, secondo cui gli enti locali, con deliberazione di cui all'art. 193, comma 2, riconoscono, tra l'altro, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 76 del 14/12/2022 recante "Approvazione del Piano Strategico Metropolitano di Roma Capitale 2022-2024. ROMA, METROPOLI AL FUTURO. Innovativa, Sostenibile, Inclusiva";

il Decreto del Sindaco metropolitano n. 21 del 26 febbraio 2025 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) Triennio 2025 - 2027";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 29 aprile 2025 recante "Rendiconto della gestione 2024 – Approvazione";

il Decreto del Sindaco metropolitano n. 64 del 29 maggio 2025 recante "Variazione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) relativo al triennio 2025-2027 e modifica dell'organigramma e del funzionigramma dell'Ente a seguito della revisione della macrostruttura della Città metropolitana di Roma Capitale";

il Decreto del Sindaco metropolitano n. 120 del 21 agosto 2025 recante “Parziale modifica del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) Triennio 2025-2027”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 43 del 29 settembre 2025 recante “D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l’esercizio 2024”;

il Decreto del Sindaco metropolitano n. 154 del 31 ottobre 2025 recante “Variazione della Sottosezione “Performance” annualità 2025 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027”;

il Decreto del Sindaco metropolitano n. 195 del 15 dicembre 2025 recante “Parziale modifica del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2025-2027”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 55 del 29 dicembre 2025 recante “Approvazione definitiva con Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028 ed Elenco Annuale dei Lavori 2026 – Approvazione Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2026-2028”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 56 del 29 dicembre 2025 recante “Approvazione Bilancio di Previsione 2026 – 2028 e relativi allegati ai sensi dell'art. 162, comma 1, del TUEL”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 01 del 30 gennaio 2026 recante “Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2026-2028 – Art.169 del T.U.E.L. e Art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto”;

Vista la circolare a firma congiunta del Segretario Generale e del Ragioniere Generale, prot. CMRC-2019-0000033 del 23/12/2019, avente ad oggetto "Debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie recante “Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all’art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel”. Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.";

Premesso che:

con ricorso depositato in data 15 dicembre 2015 la società BFF Bank s.p.a. (di seguito, BFF) ha richiesto ingiungersi alla Città Metropolitana di Roma Capitale il pagamento della somma di euro 7.233.114,92, maggiorata degli interessi di mora di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, degli interessi anatocistici ex art. 1284, comma 4, c.c., al saggio di cui all’art. 5 d.lgs. 231/2002 a far data dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (nei limiti di cui all’art. 1283 c.c.), e della somma di euro 168,00 per le spese di rilascio dell’estratto notarile e di procedura;

il credito oggetto della domanda monitoria traeva origine dal mancato pagamento di dieci fatture emesse dalla società Cofely Italia s.p.a. (dante causa di BFF) in relazione alle forniture di servizi e prestazioni rese in forza del contratto di appalto stipulato con Città Metropolitana di Roma Capitale in data 19 aprile 2002;

con Decreto Ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Roma n. 1584/2016 del 21/01/2016 è stato ingiunto alla Città Metropolitana di Roma Capitale di pagare a Banca Farmafactoring S.p.A. la somma di Euro 7.233.114,92 oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 e successive modifiche come da domanda e spese di procedura per Euro 5.500,00 per compenso, Euro 870,00 per esborsi, oltre IVA e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali;

la CMRC ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo di cui trattasi, eccependo:

1. l'inapplicabilità degli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/2002, trattandosi di credito derivante da un contratto stipulato in data antecedente all'entrata in vigore del suddetto decreto;

2. la non debenza degli interessi anatocistici;

3. l'infondatezza della pretesa in merito alle fatture di cui ai nn. 0013032781 e n. 0013032784, recanti quali causali la revisione dei prezzi per il periodo successivo al 16 aprile 2013, le quali troverebbero fondamento in un contratto di rinnovo e non di mera proroga, con conseguente impossibilità di applicare "la revisione dei prezzi, trattandosi di un istituto che nell'ambito dei contratti con la Pubblica Amministrazione concerne - per pacifica giurisprudenza - solo le ipotesi di proroga";

4. il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, in favore del giudice amministrativo, in relazione alle fatture concernenti la revisione dei prezzi.

il Giudice dell'opposizione, con provvedimento depositato in data 20/01/2017, ha confermato la provvisoria esecutività dell'opposto Decreto Ingiuntivo n. 1584 "limitatamente al residuo capitale di Euro 4.497.319,88 e agli interessi legali codicistici sul capitale originario con gli interessi dalla costituzione in mora al soddisfo, il tutto fermi restando i provvedimenti ordinatori assunti nell'udienza del 12/01/2017";

con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 6065 del 29/12/2017 venivano impegnati la somma di € 4.497.319,88 oltre Euro 11.286,42 per interessi legali dal 16/05/2016, data di costituzione in mora, fino al 31/01/2018, data presunta di pagamento, fatto salvo ed impregiudicato l'esito del giudizio di opposizione in corso;

il Tribunale a definizione della causa con sentenza n° 19625 del 2019 provvedeva a revocare il decreto opposto riconoscendo, tuttavia, in favore della BFF BANK SPA la somma corrispondente alla sorte capitale di cui al decreto ingiuntivo;

la suddetta pronuncia veniva impugnata in appello dalla Città metropolitana di Roma Capitale e dalla BFF BANK SPA e il giudizio veniva riunito dal Giudice di secondo grado;

Considerato che con sentenza n. 3864/2025 del 19/06/2025 la Corte D'Appello di Roma disponeva di "…così provvedere:

1. *in accoglimento dell'appello proposto dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, dichiara la non debenza delle somme di cui alle fatture n. 0013032781 e n. 0013032784 del 14.11.2024 e, per l'effetto, condanna Bank BFF s.p.a. alla restituzione in favore della Città Metropolitana di Roma Capitale della complessiva somma di € 964.303,85, maggiorata degli interessi da quest'ultima versati sul capitale, oltre interessi dalla data del pagamento effettuato da Città Metropolitana di Roma Capitale al saldo;*

2. *in parziale accoglimento dell'appello proposto Bank BFF s.p.a., condanna la Città Metropolitana di Roma Capitale al pagamento degli interessi di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. maturati sulle somme recate dalle fatture nn. 0012021527 del 17.7.2014, n. 0013021303 del 16.7.2014, n. 0013031484 del 2.11.2014, n. 0013031482 del 12.11.2014, n. 130.32778 del 14.11.2014, n. 130.32789 del 14.11.2014, n. 0001038534 del 4.1.12, n. 0013011827 del 2.4.13 a far data dall'11.1.2016 alla data in cui è intervenuto il saldo delle suddette fatture, dedotti i pagamenti intervenuti a titolo di interessi da parte dell'Amministrazione;*

3. *compensa, per quota di ¼, le spese del doppio grado di giudizio e condanna la Città Metropolitana di Roma Capitale alla rifusione della residua quota delle spese di lite, quota che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in euro 22.500,00 e, quanto al giudizio di secondo grado, in euro 30.000,00, oltre spese generali ed accessori come per legge."*

per effetto del punto 1) del dispositivo della sentenza, dopo un'approfondita analisi, sono stati determinati gli importi a favore di CMRC per la non debenza delle fatture n. 0013032781 e n. 0013032784 del 14.11.2024 per un totale di € 964.303,85, maggiorata degli interessi da quest'ultima versati sul capitale alla BFF BANK S.p.a., oltre interessi dalla data del pagamento effettuato da Città Metropolitana di Roma Capitale al saldo oltre compenso atto di precetto quantificati in € 1.077.338,20 alla data del 15/09/2025;

per effetto del punto 2) del dispositivo della sentenza, sono stati determinati gli interessi passivi a carico di CMRC per le fatture n. 0012021527 del 17.7.2014, n. 0013021303 del 16.7.2014, n. 0013031484 del 2.11.2014, n.0013031482 del 12.11.2014, n. 130.32778 del 14.11.2014, n.130.32789 del 14.11.2014, n. 0001038534 del 4.1.12, n. 0013011827 del 2.4.13 a far data dall'11.1.2016 alla data in cui è intervenuto il saldo delle suddette fatture, dedotti i pagamenti intervenuti a titolo di interessi da parte dell'Amministrazione quantificati in € 11.690,34;

in data 24/06/2025, l'Avvocatura della Città Metropolitana ha richiesto, mezzo mail, al legale della controparte la trasmissione della fattura pro-forma attestante gli importi dovuti;

con atto di precetto notificato, a mezzo PEC, in data 15/09/2025, dall'Avvocatura alla BFF BANK S.P.A., è stato richiesto il pagamento della somma di € 1.077.338,20;

con Determinazione Dirigenziale n° 5872 del 29/12/2025 venivano accertate dal Dipartimento I "Politiche educative: edilizia scolastica" la somma di € 1.075.974,30 con numero di accertamento 4842/2025;

con Determinazione Dirigenziale n° 5343 del 10/12/2025 venivano accertate dall' Avvocatura la somma di € 1.363,90 con numero di accertamento 4618/2025, 4344/2025 e 4622/2025;

pertanto le spese complessive a carico della CMRC sono valutabili in € 88.294,14 ovvero pari alla somma di € 11.690,34 per interessi passivi, € 22.500,00 per spese di lite in giudizio di primo grado, € 30.000,00 per spese di lite in giudizio di secondo grado, € 7.875,00 per spese forfettarie DM 55/2014, € 2.415,00 cassa forense (aliquota 4%) ed € 13.813,80 per IVA al 22%;

con nota protocollo CMRC-2025-0255479 del 02/12/2025 è stato richiesta a BFF bank S.p.A. la fattura proforma delle spese di cui al punto 3 della sentenza e la richiesta di dichiarazione di applicazione della scissione dei pagamenti (Split Payment), ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972;

con nota protocollo CMRC-2025-0274601 del 19/12/2025 è stata sollecitata l'invio della fattura proforma delle spese di cui al punto 3 della sentenza e la richiesta di dichiarazione di applicazione della scissione dei pagamenti (Split Payment), ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972;

per l'importo di € 88.294,14 è stata assunta la prenotazione di spesa n° 80085/2026, comunicata dall'Ufficio Bilancio in data 23/01/2026 sui fondi svincolati dal Dirigente del Servizio Ragioneria Generale - Controllo della spesa DIP1000 sul proprio capitolo di spesa 110012 art 3 EF 2026;

Vista la Determinazione Dirigenziale di prenotazione di spesa RU 325 del 27/01/2026 avente per oggetto "Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - sentenza n. 3864/2025 resa dalla Corte d'Appello di Roma – causa iscritta al n. 2678/2020 R.G. – Importo pari ad € 88.294,14 a favore di BFF BANK S.P.A. - prenotazione di spesa";

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art. 24, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi" dell'Ente;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con decreto del Sindaco metropolitano n. 227 del 29/12/2022;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che:

il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 16.04.2026;

Preso atto:

che il Direttore del Dipartimento I "Politiche educative: Edilizia scolastica" Ing. Claudio Dello Vicario ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24 del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*", nulla osserva;

**DELIBERA**

1. di riconoscere, per le motivazioni esposte in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio, rientrante nella fattispecie di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto derivante dalla sentenza n. 3864/2025 resa dalla Corte d'Appello di Roma – causa iscritta al n. 2678/2020 R.G. – per un importo complessivo di € 88.294,14 per spese di lite, esborsi, accessori di legge ed interessi;
2. di prendere atto che sarà cura della direzione del Dipartimento I predisporre tutti gli atti successivi necessari per il pagamento di quanto sopra ai sensi del combinato disposto dell'art. 191 comma 3 e art.194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000, nonché inviare la presente deliberazione agli Organi di Controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art 23 comma 5 Legge 289/2002;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs n. 267 del 2000, in considerazione dell'urgenza di dare esecuzione alla Sentenza della Corte D'appello Di Roma - prima sezione civile - del 20/05/2025, R.G. n. 2678/2020 di cui al precedente punto 1.